

## 1. PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO PENALE

### 1) Giurisdizione penale e sue garanzie costituzionali

La giurisdizione penale ha per oggetto l'eventuale accertamento della responsabilità per la commissione di un fatto costituente reato, con la conseguente applicazione delle sanzioni penali. In base all'art.1 c.p.p. “ *la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario* <sup>1</sup> ”. Ecco alcune garanzie costituzionali che stanno alla base dell'esercizio della funzione giurisdizionale. La giustizia è amministrata in nome del popolo italiano ( 101 Cost.), da giudici soggetti solo alla legge. La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente ( 104 Cost.). Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ( 25 Cost.), in base alle norme sulla competenza, pertanto è vietata la istituzione di giudici straordinari ( 102, comma 2 Cost.), cioè nominati dopo la commissione del fatto, per giudicare esclusivamente quel fatto. La libertà personale è inviolabile e può essere limitata solo per ordine motivato della autorità giudiziaria ( 13 Cost.). La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ( 24, comma 2 Cost.). La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ( 111 Cost.).

### 2) Caratteri del sistema accusatorio.

In tale sistema accusa e difesa, davanti al giudice, sono in posizione contrapposta ma su un piano di pari facoltà e diritti. Il processo è essenzialmente pubblico ed il giudice è un arbitro imparziale che vigila sul rispetto delle regole processuali, basando la propria decisione sulle prove fornite dalle parti <sup>2</sup>. Il soggetto posto sotto accusa può sindacare le prove a suo carico attraverso la c.d. cross examination, cioè un contro interrogatorio che consente all'accusato un esame diretto della fonte di prova.

### 3) Distinzione tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio

Nel sistema inquisitorio vengono meno i caratteri della pubblicità e della oralità in quanto il processo è scritto e prevale la figura del giudice il quale ha sia la funzione dell'inquisizione che quella del giudizio, ricercando egli stesso le prove, acquisendole e valutandole. Mentre nel rito inquisitorio il giudice istruttore svolge le indagini più complesse e raccoglie le prove, in quello accusatorio le indagini sono svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e qui il giudice deve solo giudicare <sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> C 16.03.05, Laraspata, “la sentenza è inesistente quando è emessa da un soggetto estraneo all'ordinamento giudiziario, che si arroghi la qualità di giudice, e non anche quando è emessa da un giudice incompetente”.

<sup>2</sup> Valgono qui i brocardi “ *juxta alligata et probata partium* ” e “ *actore non probante, reus absolvitur* ”.

<sup>3</sup> L'attuale codice di rito sembra riferirsi più ad un sistema processuale accusatorio, considerata la tendenziale ( *ma non ancora totale* ! ) parità delle parti processuali.

#### **4) Cosa intendiamo per “giusto processo”**

*Giusto processo* sta a significare l'attuazione concreta di molteplici valori già espressi dalla nostra carta costituzionale e richiamati dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo del 1950. In particolare pensiamo alla garanzia del diritto di difesa per tutti i cittadini, anche i non abbienti ( 24 Cost.); la soggezione del giudice soltanto alla legge ( 101 Cost.); l'imparzialità del giudice ( 111, comma 2 Cost.); garanzia del contraddittorio tra le parti del processo ( 111, comma 2 Cost.); la ragionevole durata del processo ( 111, comma 2 Cost.); la garanzia di una veloce informazione all'imputato della pendenza del processo a suo carico; la possibilità di sottoporre ad interrogatorio le persone che accusano o possono disculpare l'imputato; la garanzia del contraddittorio nella formazione della prova.

#### **5) Principio di oralità del processo.**

Tale principio vuole significare il fatto che il giudice dibattimentale, all'inizio del processo, non conoscerà tutte le fonti di prova raccolte dal pubblico ministero e dalle altre parti nel corso delle indagini, in quanto la prova si deve formare innanzi a lui oralmente e nel contraddittorio tra accusa e difesa. Infatti, nel fascicolo in cui sono raccolti gli atti del dibattimento, non sono contenuti gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, conservati ex art.431 c.p.p. dal pubblico ministero. *Solo in via eccezionale* nel fascicolo del giudice dibattimentale rifluiscono atti compiuti nelle indagini, si pensi ad esempio agli atti ex art.392 c.p.p. oppure ex art.500 c.p.p. o ancora le dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice delle indagini preliminari prima del dibattimento ( art.513 c.p.p.).

#### **6) Distinzione tra processo e procedimento.**

La distinzione tra processo e procedimento ha una certa rilevanza ai fini della competenza per i procedimenti riguardanti magistrati o in tema di connessione di procedimenti o ancora in ordine all'incompatibilità del giudice ed ai casi di sua astensione. Si pensi inoltre a tema della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato oppure ai diritti della persona offesa in ogni stato e grado del procedimento o ancora alla incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento, al diritto delle parti di presentare memorie e richieste in ogni stato e grado del procedimento, alla rilevabilità di ufficio delle nullità assolute in ogni stato e grado di procedimento <sup>4</sup>. In sintesi possiamo concludere che la fase del procedimento ha inizio con l'acquisizione della notizia di reato e termina con l'esercizio dell'azione penale ( 405 cpp), momento in cui inizia cioè la fase del processo.

---

<sup>4</sup> Il termine “processo” è riservato a quella fase che inizia con l'assunzione della qualità di imputato, al termine delle indagini preliminari, momento in cui viene formulata l'imputazione in uno degli atti di cui all'art.60 del codice di procedura penale. Nel nostro codice di rito non viene mai impiegata l'endiadi “procedimento e processo”, in quanto si utilizza solo il primo termine per indicare anche lo stadio del processo. Ma questo ultimo termine in verità implica l'esclusione della fase investigativa la quale precede l'esercizio dell'azione penale.

## 2. GLI ATTI

### 1) Significato di atto del procedimento penale.

E' un atto compiuto da uno dei soggetti del procedimento o del processo e che è finalizzato alla pronuncia di un provvedimento penale, sentenza, decreto o ordinanza.

### 2) Procedimento in camera di consiglio.

Consiste nella modalità di svolgimento di una attività giurisdizionale alla quale le parti e le persone interessate hanno diritto di partecipare. L'udienza in camera di consiglio si caratterizza per l'assenza del pubblico e la non necessaria partecipazione delle parti, delle persone interessate e dei loro difensori <sup>5</sup>.

### 3) Significato della decisione de plano.

Trattasi di decisione adottata senza una previa udienza in contraddittorio <sup>6</sup>.

### 4) Cos'è il verbale.

Il verbale consiste nell'atto con cui l'ausiliario del giudice descrive quanto è avvenuto in sua presenza, quanto egli ha fatto o constatato e quali persone sono intervenute e quali dichiarazioni sono state rese. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o su domanda e, in tal caso, è riprodotta anche la domanda ( art.136 cpp)

### 5) In cosa consiste la notificazione.

E' lo strumento previsto dalla legge al fine di rendere noto al destinatario un atto o una attività del procedimento, mediante la consegna di una copia dell'atto ( o dell'avviso) effettuata da un ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni <sup>7</sup>.

### 6) Cosa è la relata di notifica.

Consiste nella relazione che l'Ufficiale Giudiziario scrive in calce all'originale e alla copia notificata, indicando l'autorità o la parte privata richiedente e le modalità attraverso le quali si è proceduto alla notificazione.

### 7) In cosa consiste la dichiarazione o elezione di domicilio.

Consiste nella dichiarazione con la quale la persona sottoposta alle indagini o l'imputato indica il domicilio presso il quale desidera che vengano effettuate le notifiche. In particolare, il giudice, il pm o la polizia giudiziaria invitano l'imputato a dichiarare o eleggere domicilio nel primo atto compiuto con l'intervento di tale soggetto e lo avvertono che egli ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento e che, in caso di omissione, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore ( art.161, 1 cpp).

---

<sup>5</sup> Il provvedimento che chiude la procedura camerale assume di solito la forma dell'ordinanza, impugnabile mediante ricorso per cassazione, che non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

<sup>6</sup> Si pensi all'archiviazione nel caso in cui la persona offesa non abbia fatto opposizione ed il giudice ritenga che la richiesta del pm sia da accogliere; in tal caso l'archiviazione viene disposta con decreto.

<sup>7</sup> Diversa dalla notificazione è la comunicazione ( art.153 comma 2 cpp) attraverso la quale, senza alcun intervento dell'Ufficiale Giudiziario, il Giudice rende noto al Pm, propri atti o determinazioni attraverso la consegna della copia a cura della cancelleria.

In caso non vi siano stati atti compiuti con l'intervento dell'indagato, l'invito di cui sopra viene formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione della autorità giudiziaria.

#### **8) Quando un atto dicesi invalido.**

L'atto non è conforme al modello legale quando la singola difformità rientra in uno dei quattro casi di invalidità previsti dal codice di rito e cioè quando la singola inosservanza di legge è prevista come causa di *decadenza*, di *inammissibilità*, di *nullità* o di *inutilizzabilità*.

#### **9) Cosa è l'atto irregolare.**

L'atto è irregolare se la difformità dal modello legale non rientra in una delle cause di invalidità che sono previste dalla legge; l'atto irregolare è pertanto valido. L'art.124 cpp prescrive l'obbligo della osservanza delle norme processuali anche quando la loro violazione non comporti nullità o altra sanzione processuale. In tali casi possono costituirsi profili di responsabilità disciplinare ( ex art.299, 3 cpp)

#### **10) Cosa è il principio di tassatività delle cause di invalidità.**

Un atto è invalido solo nei casi in cui la legge prevede espressamente tale vizio. Si veda l'art.177 del codice di procedura penale.

#### **11) Inammissibilità ed eventuali relazioni con altra causa di invalidità.**

L'inammissibilità è il vizio che colpisce un atto di parte, di regola una richiesta, e impedisce al giudice di valutarla nel merito. Un atto è inammissibile quando è privo dei requisiti previsti dalla legge a pena, appunto, di inammissibilità. Può trattarsi di requisiti soggettivi ( soggetti legittimati) oppure oggettivi ( elementi necessari o rispetto dei termini perentori). L'inammissibilità per mancato rispetto di un termine perentorio è strettamente connessa alla decadenza.

#### **12) Cos'è la decadenza.**

La decadenza consiste nella perdita del potere di compiere un atto a seguito della scadenza di un termine perentorio: alla scadenza del suddetto termine il soggetto decade dal potere di compiere l'atto. Se egli compie ugualmente l'atto dopo la scadenza del termine perentorio, l'atto si dice inammissibile.

#### **13) Quali termini sono detti perentori.**

Sono perentori quei termini che prescrivono il compimento di un atto entro e non oltre un determinato periodo di tempo; se tale periodo è superato, il soggetto decade dal potere di compierlo validamente. Data la gravità delle conseguenze connesse allo scadere di un termine perentorio, il legislatore ha sancito che i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge ( art.173, 1 cpp)

#### **14) Quali termini sono detti ordinari.**

Sono ordinari quei termini che fissano il periodo di tempo entro il quale un determinato atto deve essere compiuto. Tuttavia, a differenza dei termini perentori, dal

superamento della scadenza non deriva alcuna conseguenza di tipo processuale: l'atto è validamente compiuto anche se realizzato dopo il decorso del termine. Semmai il soggetto, che lo ha compiuto oltre il termine ordinatorio, può subire conseguenze di tipo disciplinare ove il superamento della scadenza non abbia una valida giustificazione ( art.124 cpp).

#### **15) Cosa sono i termini dilatori.**

Sono dilatori quei termini con cui si prescrive che un atto non può essere compiuto prima del loro decorso. Si pensi, per fare un esempio, all'art. 429, 3 cpp il quale afferma che tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio medesimo deve decorrere un termine non inferiore a venti giorni.

#### **16) Restituzione nel termine e sua disciplina**

La restituzione nel termine è uno strumento con carattere eccezionale e con il fine di riassegnare alle parti la possibilità di esercitare un potere che si era estinto per l'inutile decorso di un termine previsto a pena di decadenza. L'art.175 cpp prevede due differenti istituti uno generale ed uno speciale: il primo permette la restituzione per tutti i termini a pena di decadenza purché sia provato che l'interessato non ha potuto osservarli per caso fortuito o forza maggiore; il secondo, quello speciale, è previsto nei confronti della sentenza emessa in contumacia e del decreto penale di condanna ( art.175, 2 come modificato dalla legge n.60/2005 <sup>8</sup>). Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto penale di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che egli abbia avuto effettiva conoscenza ( non basta la conoscenza "legale", ad ex l'aver notificato l'atto nella residenza dei genitori invece che nel luogo di detenzione) del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire, ovvero a proporre impugnazione o opposizione; a tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.

#### **17) La nullità.**

La nullità è un vizio che colpisce l'atto del procedimento che sia stato compiuto senza l'osservanza di determinate disposizioni espressamente stabilite dalla legge a pena di nullità ( art.177 cpp)

#### **18) Se il codice di rito prevede un adempimento c.d. a pena di nullità, quale regime giuridico si applica**

Occorre verificare se la violazione rientra tra le nullità generali ( art.178 cpp); in tal caso è necessario stabilire se si tratta di una delle nullità assolute elencate dall'art.179 cpp. Se la nullità rientra in tale elenco è assoluta. Altrimenti è intermedia. Se la nullità speciale non rientra tra le nullità generali, essa è relativa. Ma attenzione, ci sono casi in cui la nullità speciale è espressamente definita come assoluta o ha il regime di questo tipo di nullità ( ex art.525, 2 cpp).

---

<sup>8</sup> Tale legge, ai fini di rendere più agevole le notifiche all'imputato, ha introdotto il comma 8bis nell'art.157 cpp, prevedendo che se l'imputato nomina un difensore di fiducia, le notifiche degli atti, successive alla prima, possono essergli fatte presso il domicilio di detto difensore. A questo ultimo è però data la possibilità di non accettare tale modalità di notifica.

### **19) Limite della deducibilità delle nullità.**

Tale limite costituisce un vero e proprio difetto di legittimazione della parte, di modo che quest'ultima trova un ostacolo ad eccepire quella nullità che sia soltanto di tipo intermedio o relativo. In particolare, le nullità intermedie e quelle relative non possono essere eccepite da colui che vi ha dato o ha concorso a darvi causa; né possono essere eccepite da colui che non ha interesse all'osservanza della disposizione violata ( 182, 1 cpp)<sup>9</sup>.

### **20) In cosa consiste la sanatoria.**

La sanatoria è quel fatto giuridico ulteriore e successivo rispetto all'atto viziato, che determina la validità di tale atto; a causa della sanatoria gli effetti dell'atto viziato diventano equivalenti a quelli dell'atto conforme al modello legale. La sanatoria, se si concretizza, impedisce alla parte interessata di eccepire ( ed al giudice di rilevare) la nullità di un atto che sia affetto da nullità intermedia o relativa ( non da nullità assoluta, che per definizione è insanabile).<sup>10</sup>

### **21) Cosa è la inutilizzabilità. Distinzione dalla nullità.**

E' una invalidità che colpisce direttamente il valore probatorio di un atto: il giudice non può basarsi su di esso per emettere una decisione. Mentre un atto inutilizzabile non potrà mai essere usato probatoriamente, un atto nullo, se sanato, può essere utilizzato a tal fine.

In particolare, la sanzione della inutilizzabilità colpisce, non solo le prove oggettivamente vietate, in quanto raccolte in presenza di espliciti divieti, ma anche quelle che sono affette da un vizio del procedimento formativo talmente grave e di manifesta illegittimità, da porle al di fuori del sistema processuale. La sanzione della nullità, invece, colpisce, nel rispetto del principio della tassatività, quegli atti compiuti senza il rispetto delle formalità di assunzione della prova, ma senza che il procedimento formativo si ponga al di fuori del sistema.

### **22) Inutilizzabilità assoluta e relativa.**

L'inutilizzabilità dell'atto è assoluta/ patologica ( 191cpp) nei casi in cui il giudice non può basarsi su di esso per emettere un qualsiasi provvedimento. L'inutilizzabilità è invece relativa/fisiologica, quando la legge indica le persone nei confronti delle quali non può essere utilizzato un determinato atto ( ex art.63, 1 cpp) o la categoria di provvedimenti che non possono basarsi su tale atto ( ex art.360, 5 cpp). L'inutilizzabilità patologica rende l'atto inidoneo sotto il profilo probatorio in

---

<sup>9</sup> Quando la parte assiste ad un atto, la nullità dello stesso deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se non è possibile, immediatamente dopo ( art.182, 2 cpp). Quando la parte non assiste al compimento dell'atto, valgono gli ordinari limiti temporali per eccepire e rilevare le nullità intermedie relative; detti termini sono stabiliti a pena di decadenza ( 182,3 cpp).

<sup>10</sup> Ad esempio, ex art.183 cpp la nullità di un atto è sanata se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepire tale invalidità.

qualsiasi fase del procedimento e del processo ed è rilevabile anche d'ufficio.<sup>11</sup> L'inutilizzabilità fisiologica è tipica degli atti delle indagini preliminari; questi sono infatti utilizzabili per determinare il convincimento del giudice nel corso del procedimento, dell'udienza preliminare, di taluni riti speciali ( abbreviato, patteggiamento, decreto penale), ma non possono essere utilizzati nel dibattimento processuale<sup>12</sup>.

### **23) Inesistenza dell'atto.**

E' una causa di invalidità creata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in deroga al principio di tassatività delle invalidità. Casi di inesistenza: 1) la carenza di potere giurisdizionale del giudice; 2) la sentenza pronunciata contro un imputato totalmente incapace perché coperto da immunità. In tali casi l'atto non esiste in senso giuridico e l'eventuale irrevocabilità della sentenza non impedisce al giudice di rilevare e dichiarare l'inesistenza<sup>13</sup>.

### **24) Atto abnorme.**

E' abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti estraneo all'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormalità dell'atto può riguardare anche il profilo funzionale, quando abbia come effetto il blocco del processo e l'impossibilità del suo proseguimento<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Alcuni esempi: la deposizione sulle dichiarazioni dell'imputato ( art.62 cpp); le dichiarazioni indizianti (art.63 cpp); la testimonianza indiretta in violazione dell'art.195, 3 cpp; la dichiarazione resa da informatori di P.G. ( art.203 cpp); le intercettazioni acquisite illegittimamente ( art.271 cpp); le intercettazioni preventive ( art.226, 5 disp att); le dichiarazioni rese da persona detenuta e non verbalizzate con fonoregistrazione (141bis cpp).

<sup>12</sup> Facendo un esempio, si pensi alla dichiarazione accusatoria di una persona informata resa davanti alla PG nel corso delle indagini ( fonte di prova), non può essere utilizzata dal giudice dibattimentale per motivare la sentenza di condanna dell'imputato, a meno che detta persona non confermi le accuse durante la testimonianza (prova) dibattimentale.

<sup>13</sup> L'inesistenza è caratterizzata dalla insanabilità in quanto non sussistono i presupposti minimi per inquadrare l'atto compiuto come un atto processuale.

<sup>14</sup> In deroga al principio di tassatività delle impugnazioni, la giurisprudenza ammette che l'atto abnorme possa essere impugnato con ricorso per cassazione, applicandosi l'art.111,7 della Costituzione. Vediamo alcuni casi ritenuti abnormi dalla Cassazione: sentenza di incompetenza emessa dal Gip a fronte di una richiesta di archiviazione; la sentenza del giudice che, dichiarando l'incompetenza, ha trasmesso gli atti al giudice ritenuto competente, anziché al Pm; il provvedimento del giudice che abbia inibito al Pm di modificare l'imputazione nel corso del dibattimento; il provvedimento del Gup che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, abbia invece disposto l'archiviazione ex art.415 cpp.